

## **PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI ILLECITI E LA TUTELA DEL SEGNALANTE (WHISTLEBLOWER)**

### **1. FINALITÀ**

La presente procedura si prefigge di dare attuazione alla disciplina in materia di tutela delle persone che segnalano illeciti (c.d. whistleblower), ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. del 10 marzo 2023 n. 24 (di seguito anche solo “Decreto”), “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1973 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.

Nell’impostazione di tale sistema di segnalazioni, si è inoltre tenuto in considerazione quanto riportato dalle “Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali” approvate da ANAC con Delibera n° 311 del 12 luglio 2023 (di seguito anche “Linee Guida ANAC”), volte a fornire indicazioni e principi di cui gli enti pubblici e privati possono tener conto per i propri canali e modelli organizzativi interni.

### **2. SOGGETTI LEGITTIMATI A PRESENTARE UNA SEGNALAZIONE**

Il/la Segnalante è la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell’ambito del proprio contesto lavorativo.

Con riferimento a NOI SpA, le seguenti categorie possono presentare una segnalazione di informazioni su violazioni:

- a) i dipendenti di NOI SpA;
- b) lavoratori autonomi (liberi professionisti e consulenti) che svolgono la propria attività lavorativa in favore di NOI SpA;
- c) il personale che svolge attività di tirocinio/stage presso NOI SpA;
- d) persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso NOI SpA;

A tutti i soggetti sopra elencati la tutela si applica non solo se la segnalazione, la denuncia o la divulgazione pubblica avviene in costanza del rapporto di lavoro o di altro tipo di rapporto giuridico, ma anche durante il periodo di prova e anteriormente o successivamente alla costituzione del rapporto giuridico.

La tutela è riconosciuta, oltre ai suddetti soggetti che effettuano segnalazioni, denunce o divulgazioni pubbliche, anche a quei soggetti che, tuttavia, potrebbero essere destinatari di ritorsioni, intraprese anche indirettamente, in ragione del ruolo assunto nell’ambito del processo di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante o denunciante, ovvero:

- a) ai facilitatori;
- b) alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona Segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- c) ai colleghi di lavoro della persona Segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- d) agli enti di proprietà della persona Segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle già menzionate persone.

### **3. AMBITO DI APPLICAZIONE OGGETTIVO**

Possono formare oggetto di segnalazione tutte le informazioni sulle violazioni elencate all’articolo 2, comma 1, lett. a) del d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24.

Nello specifico, per “violazioni” si intendono i comportamenti, gli atti o le omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità di NOI SpA e che consistono in:

- a) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
  - b) altri atti od omissioni, rientranti nei numeri 2), 3), 4), 5) e 6) dell’articolo 2, comma 1, lett. a) del d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24;
  - c) illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali indicati nell’allegato al Decreto ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell’Unione europea indicati nell’allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell’allegato al Decreto e relativi ai settori ivi indicati.
- Resta fermo quanto previsto all’art. 1, commi 3 e 4, del Decreto.

Al fine di consentire al RPCT di curare le dovute verifiche, il segnalante precisa nella segnalazione, in via più circostanziata possibile, le informazioni sulla violazione, come definite dalla presente Procedura, a sua conoscenza.

In ogni caso, nella segnalazione è necessario che risultino chiare: (i) le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione; (ii) la descrizione del fatto; (iii) le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

È utile anche allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l’indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

#### 4. ESCLUSIONI

Non sono ricomprese tra le informazioni sulle violazioni segnalabili:

- le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (c.d. “voci di corridoio”);
- le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all’Autorità giudiziaria che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate.

Le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell’Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell’allegato al Decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell’Unione europea indicati nella parte II dell’allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell’allegato al Decreto.

#### 5. CANALI DI SEGNALAZIONE INTERNA

Le segnalazioni devono essere presentate direttamente al Responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza (RPCT) e possono essere effettuate (in forma scritto o anche orale) utilizzando uno dei canali di segnalazioni interna di NOI SpA:

- 1) in forma scritta, tramite l’apposita piattaforma informatica di segnalazione crittografata raggiungibile al seguente link: <https://noispa.integrityline.com/>, seguendo le indicazioni ivi riportate;
- 2) in forma orale, sempre tramite la piattaforma crittografata, attraverso la registrazione di un messaggio vocale, seguendo le istruzioni ivi riportate;

Si precisa, che prima dell’invio della segnalazione tramite la piattaforma viene richiesto il consenso al segnalante (con informativa privacy di NOI SpA).

- 3) mediante consegna a mano o recapito a mezzo del servizio postale. La segnalazione deve essere inserita in una busta chiusa recante la dicitura “RISERVATA PERSONALE PER RPCT” e deve essere consegnata/inviata al seguente indirizzo:

NOI SpA  
c.a. Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza  
Via Volta 13/A  
39100 Bolzano

La segnalazione cartacea deve essere in ogni caso sottoscritta dalla persona segnalante e corredata di copia di un suo documento di riconoscimento.

Al fine di garantire la riservatezza della persona segnalante, si consiglia di separare la segnalazione e la copia del documento di riconoscimento, inserendo quest'ultima in una seconda busta chiusa di dimensioni più piccole. La busta piccola dovrà essere inserita – unitamente alla segnalazione – in quella più grande, che andrà poi consegnata o inviata a mezzo posta all'indirizzo indicato.

Per una più efficiente gestione delle segnalazioni, l'RPCT può eventualmente avvalersi di un gruppo ristrettissimo di collaboratori, i quali sono soggetti agli stessi obblighi di riservatezza previsti per il Responsabile medesimo e di una unità preposta alla gestione del canale di segnalazione informatico (Gestore delle Segnalazioni), da nominare con apposito atto.

Qualora l'RPCT risulti persona coinvolta, il segnalante dovrà ricorrere ad altre forme di segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica previste dal Decreto.

Si precisa che, ai sensi del Decreto e ricorrendone i presupposti ivi indicati, la segnalazione ovvero la denuncia possono essere trasmesse dal segnalante – all'RPCT ovvero all'ANAC, all'Autorità Giudiziaria o alla Corte dei Conti.

Fermo quanto stabilito dal paragrafo precedente, NOI SpA si riserva di prendere in considerazione le segnalazioni anonime, ove queste si presentino adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, siano tali cioè da far emergere fatti di particolare gravità e con un contenuto che risulti adeguatamente dettagliato, circostanziato e relazionato a contesti determinati (es.: indicazione di nominativi o qualifiche particolari, menzione di Unit specifiche; procedimenti o eventi particolari, ecc.).

Il canale informatico di segnalazione interna adottato da NOI SpA rappresenta la principale forma di segnalazione attraverso la quale i segnalatori possono effettuare le segnalazioni.

Non si possono escludere segnalazioni in forma scritta o orale così come previste dal Decreto. In ogni caso tali forme devono avere natura residuale in quanto non possono garantire, per loro natura, quelle forme di riservatezza che un canale informatico criptato riesce a garantire.

## 6. GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Nell'ambito della gestione delle segnalazioni pervenute attraverso il canale informatizzato, i dati della segnalazione sono scorporati dai dati identificativi del segnalante ed automaticamente inoltrati, per l'avvio tempestivo dell'istruttoria al Gestore delle segnalazioni, il quale riceve una comunicazione di avvenuta presentazione, con il codice identificativo della stessa (senza ulteriori elementi di dettaglio).

I dati identificativi del segnalante sono custoditi, in forma crittografata e sono accessibili solamente all'RPCT ovvero al Gestore delle Segnalazioni.

L'RPCT ovvero il Gestore delle Segnalazioni accede alla propria area riservata e alle informazioni di dettaglio delle varie segnalazioni ricevute.

Il/La segnalante deve fornire tutti gli elementi utili affinché si possa procedere alle verifiche ed agli accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti segnalati.

La tutela dell'anonimato non è sinonimo di accettazione di comunicazioni anonime, considerato che la tutela del whistleblower si riferisce a segnalazioni provenienti da soggetti individuabili e riconoscibili.

Per le segnalazioni pervenute attraverso busta chiusa consegnata a mano o inviata per posta all'RPCT, le segnalazioni sono protocollate "in forma riservata", assicurando che la visibilità delle corrispondenti registrazioni di protocollo e dei relativi documenti sia limitata esclusivamente allo stesso RPCT e/o, eventualmente, al Gestore delle segnalazioni.

Il procedimento consta delle seguenti fasi:

a) fase di PRESA IN CARICO della segnalazione:

Ricevuta la segnalazione, **entro 7 (sette) giorni** l'RPCT o il Gestore delle Segnalazioni rilascia al segnalante conferma del ricevimento della segnalazione, in cui sono, tra l'altro, indicate le basi normative, le misure di protezione previste dalla normativa, nonché i recapiti che potranno essere utilizzati per eventuali comunicazioni;

b) fase di VALUTAZIONE DI AMMISSIBILITÀ:

l'RPCT ovvero il Gestore della segnalazione provvede a dare diligente seguito alle segnalazioni ricevute, avviando tempestivamente l'analisi preliminare della segnalazione al fine di verificare la conformità della stessa alle norme applicabili e al presente Regolamento, in particolare valutando l'ammissibilità e la fondatezza dell'esposto.

Questa fase si potrà concludere alternativamente:

- con l'archiviazione motivata della segnalazione che non rientri nell'ambito oggettivo della presente Procedura (incluse le segnalazioni manifestamente infondate) e relativa comunicazione al segnalante;
- con l'apertura della successiva fase finalizzata ad intraprendere ogni opportuna azione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati.

**c) fase di ISTRUTTORIA DI MERITO della segnalazione, qualora non archiviata in quanto ritenuta non ammissibile o manifestamente infondata:**

Questa fase rappresenta l'insieme delle attività finalizzate a verificare nel merito il contenuto delle segnalazioni, in cui va garantita la massima riservatezza circa l'identità del segnalante e l'oggetto della segnalazione.

Tale fase ha lo scopo principale di verificare nel merito la veridicità delle informazioni sottoposte ad indagine e di formalizzare i fatti accertati, attraverso attività di verifica interna con l'utilizzo di tecniche investigative obiettive ed il supporto delle strutture aziendali competenti ed interessate rispetto al contenuto della segnalazione.

Entro un termine massimo di **tre mesi** dalla data dell'avviso di ricevimento, o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione, l'RPCT conclude il procedimento, provvedendo alternativamente:

- all'archiviazione della segnalazione (secondo le modalità sopra indicate), qualora, a seguito di svolgimento dell'istruttoria, la stessa si rilevasse infondata;
- all'inoltro della segnalazione all'autorità giudiziaria, alla Corte dei Conti e/o all'ANAC, per i profili di rispettiva competenza, qualora la segnalazione si rilevasse in tutto o in parte fondata;
- a dare comunicazione del fatto segnalato all'organo preposto ai procedimenti disciplinari e/o a altre strutture organizzative competenti, ai fini dell'adozione dei provvedimenti del caso.

Dell'esito della procedura dovrà essere fornito un riscontro al segnalante, informandolo del seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione (se questi ha fornito almeno un recapito).

Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza indicati al successivo punto 8.

## 7. SEGNALAZIONI ESTERNE

È possibile effettuare una segnalazione esterna qualora, al momento della presentazione, ricorra una delle seguenti condizioni:

- a. il canale di segnalazione interna di cui al precedente punto 4 non è attivo;
- b. la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto alcun seguito;
- c. il whistleblower ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- d. il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Il ricorso alla segnalazione esterna è, pertanto, residuale, rispetto alla segnalazione interna.

È onere della persona segnalante valutare la ricorrenza di una delle situazioni elencate sopra prima di procedere ad effettuare una segnalazione esterna.

Le segnalazioni esterne sono effettuate dal Segnalante direttamente all'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC), mediante i canali appositamente predisposti. Si tratta di:

- Piattaforma informatica, accessibile al seguente al seguente url: <https://servizi.anticorruzione.it/segnalazioni/#/>
- Segnalazioni orali;
- Incontri diretti fissati entro un termine ragionevole.

Nel sito istituzionale di ANAC, cliccando il link alla pagina dedicata, si accede al servizio dedicato al "whistleblowing" <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>, ove si trovano indicazioni chiare e facilmente accessibili relative al canale, ai soggetti competenti cui è affidata la gestione delle segnalazioni, nonché alle procedure.

Per tutto quanto non previsto nel presente punto, si rimanda al sito istituzionale dell'ANAC.

## 8. OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

Tutti i soggetti che a qualunque titolo fossero coinvolti nella gestione delle segnalazioni, ivi compreso l'organo competente allo svolgimento del procedimento disciplinare, sono tenuti a mantenere il massimo riserbo sull'identità della persona segnalante e su ogni altro dato o informazione che la possa rivelare anche indirettamente.

La violazione di detti obblighi è sanzionabile dal punto di vista disciplinare, ferme restando le altre forme di responsabilità previste dall'ordinamento.

L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi direttamente o indirettamente tale identità, non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni.

A tal fine, in sede di avvio dell'istruttoria, si procede a separare quelle parti della segnalazione da cui sia possibile evincere le generalità e i dati identificativi della persona segnalante, dalle altre parti che contengono esclusivamente la rappresentazione dei fatti segnalati. Solo queste ultime parti vengono utilizzate ai fini dell'istruttoria.

Nell'ambito del procedimento disciplinare eventualmente instaurato in seguito alla segnalazione, l'identità della persona segnalante può essere rivelata solo nel caso in cui ricorrano cumulativamente le seguenti condizioni:

- la contestazione dell'addebito disciplinare è fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione; - la conoscenza dell'identità della persona segnalante risulta indispensabile per la difesa dell'incolpato;

- vi è il consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della sua identità.

La valutazione in ordine alla sussistenza della condizione di "indispensabilità" della conoscenza del nominativo della persona segnalante spetta all'organo competente per il procedimento disciplinare, che decide con provvedimento motivato e su specifica richiesta dell'incolpato, il quale è tenuto a provare i fatti che costituiscono il fondamento della sua pretesa.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza provvederà a trasmettere la segnalazione integrale all'organo competente per il procedimento disciplinare solamente previa acquisizione del consenso espresso della persona segnalante. Alla persona segnalante è dato avviso, mediante comunicazione scritta, delle ragioni della rivelazione dei dati riservati, sia nell'ipotesi appena descritta, sia nelle procedure di segnalazione quando la rivelazione dell'identità della persona segnalante e delle informazioni da cui può evincersi tale identità è indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

Per "persona coinvolta" si intende la persona fisica o giuridica, menzionata nella segnalazione come persona alla quale la violazione è attribuita, o come persona comunque implicata nella violazione segnalata. L'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione è tutelata, nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante, fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione.

La segnalazione è sottratta al diritto d'accesso ai documenti amministrativi, nonché al diritto d'accesso civico semplice e generalizzato. Fermo restando il rispetto delle previsioni sopramenzionate, nel corso dell'istruttoria la persona coinvolta può essere sentita, ovvero, su sua richiesta, è sentita, anche mediante procedimento cartolare attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti.

## 9. TUTELA DEL SEGNALANTE

La persona segnalante che abbia effettuato una segnalazione di informazioni su violazioni beneficia delle misure di protezione previste nel capo III del d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24, quando ricorrono le seguenti condizioni:

- al momento della segnalazione, la persona segnalante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate fossero vere e rientrassero nell'ambito di applicazione oggettivo del d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24;
- la segnalazione è stata effettuata sulla base di quanto previsto dal capo II del d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24.

Le tutele che il d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24 (al quale si fa espresso rinvio), accorda alle persone segnalanti, consistono nelle seguenti misure di protezione:

- divieto di ritorsione e la protezione dalle ritorsioni (articoli 17 e 19);
- misure di sostegno (articolo 18);
- limitazioni della responsabilità (articolo 20);
- sanzioni (articolo 21);
- particolari condizioni ai fini della validità di rinunce e transazioni che abbiano ad oggetto i diritti e le tutele previsti (articolo 22).

La nozione di “ritorsione” comprende qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione e che provoca o può provocare alla persona segnalante, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

L’articolo 17, comma 4, del d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24, contiene un elenco esemplificativo di fattispecie che possono costituire ritorsioni, tra cui in particolare:

- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell’orario di lavoro;
- l’adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- la coercizione, l’intimidazione, le molestie o l’ostracismo;
- la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- la conclusione anticipata o l’annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi.

Ai sensi dell’articolo 17, comma 1, gli enti o le persone che godono delle tutele previste dal d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24, non possono subire alcuna ritorsione. Le medesime categorie di soggetti possono comunicare all’ANAC le ritorsioni che ritengono di avere subito. L’ANAC potrà quindi avviare un’istruttoria e, se del caso, irrogare le sanzioni amministrative di cui all’articolo 21.

In base all’articolo 19, comma 3, gli atti assunti in violazione del divieto di ritorsione sono nulli, e la persona segnalante che sia stata licenziata a causa della segnalazione ha diritto a essere reintegrata nel posto di lavoro.

I motivi che hanno indotto la persona a segnalare o denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della sua protezione.

Le tutele di cui al presente punto non sono però garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave. Nelle predette ipotesi, alla persona segnalante è altresì irrogata una sanzione disciplinare.

## **10. DIVULGAZIONE PUBBLICA**

Tramite la stampa, mezzi elettronici o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone:

La persona segnalante che effettua una divulgazione pubblica beneficia della protezione prevista dal Decreto se, al momento della divulgazione pubblica, ricorre una delle seguenti condizioni:

1. la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
2. la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
3. la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficacia seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l’autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

## **11. PUBBLICITÀ, AGGIORNAMENTO E NORME DI RINVIO**

Affinché possa essere garantita adeguata visibilità nei luoghi di lavoro ed accessibilità alle persone che, pur non frequentando tali luoghi, intrattengano un rapporto giuridico con NOI SpA, la presente procedura è pubblicata nel sito internet istituzionale della Società nella sezione “Società trasparente”.

La presente procedura sarà oggetto di successivi aggiornamenti nel caso si rendessero necessari cambiamenti significativi nell’ambito della sua applicazione.

Per quanto non espressamente disciplinato al presente Regolamento, si fa rinvio alla normativa vigente, in particolare alle disposizioni di cui al D.lgs. 24/2023.